

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Sez. I – Composizione del Collegio dei Docenti e sue attribuzioni

Art. 1 – Composizione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti (Collegio) è composto da tutti i Docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico, che svolge le funzioni di Presidente (cfr. art. 18 c. 1).

Art. 2 – Forme organizzative del Collegio dei Docenti e Funzioni strumentali

Il Collegio svolge le proprie funzioni, oltre che attraverso le sedute plenarie, tramite le riunioni e le attività delle sue forme organizzative permanenti e temporanee, costituite da Collegi di Plesso, Dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari, Commissioni e Gruppi di lavoro (cfr. artt. 34-36) ed eventuali altre forme ritenute opportune (LP 7 agosto 2006 n. 5, art. 24 c. 4); per la realizzazione del Progetto d'Istituto si avvale inoltre dell'azione dei docenti incaricati di Funzioni strumentali (cfr. art. 37).

Art. 3 – Funzioni del Collegio

1. Il Collegio ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare:

- a) elabora e approva i piani di studio d'istituto, in coerenza con quelli provinciali e nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- b) delibera la programmazione generale dell'attività didattico-educativa in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- c) indica i criteri e formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per l'organizzazione delle attività didattiche, comprese le iniziative di recupero, sostegno, orientamento o riorientamento scolastico;
- d) propone iniziative di formazione e di aggiornamento professionale per i docenti;
- e) identifica le aree di pertinenza delle funzioni strumentali definendo le competenze richieste;
- f) elegge i Docenti membri dell'Organo di garanzia e i Docenti membri del Comitato di valutazione;
- g) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Istituzione;
- h) delibera le proprie articolazioni e ne individua i membri;
- i) delibera le adozioni dei libri di testo;
- j) stabilisce la durata dei viaggi di istruzione;
- k) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi e il Piano annuale delle attività, su proposta del Dirigente Scolastico;

- l) approva il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.
2. Il Collegio provvede a ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative a esso attribuito dalla normativa in vigore.
3. I verbali delle sedute del Collegio con relative delibere sono raccolti in un apposito registro dei verbali, conservato presso la segreteria,. Tutti i docenti possono visionarli, dietro richiesta all'ufficio protocollo.

Art. 4 – Rapporti con gli altri organi della scuola

I rapporti del Collegio con gli altri organi della scuola si svolgono nelle forme e nei limiti stabiliti dallo Statuto dell'istituzione scolastica e sono improntati alla collaborazione, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze di ciascun organo.

Sez. II – Convocazione del Collegio dei Docenti

Art. 5 – Calendarizzazione e rinvio delle sedute ordinarie del Collegio dei Docenti

1. In quanto attività obbligatorie, le sedute ordinarie del Collegio sono calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico nel Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio stesso.
2. Il Dirigente Scolastico ha comunque facoltà di convocare il Collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
3. Eventuali variazioni di calendario devono essere comunicate dal Dirigente Scolastico con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, indicando adeguata motivazione e la nuova data di convocazione.

Art. 6 – Convocazione delle sedute ordinarie del Collegio

1. Le sedute ordinarie del Collegio si intendono convocate in base alla calendarizzazione annuale di cui all'art. 5 c. 1. Il Dirigente Scolastico comunica orario, durata prevista e ordine del giorno della seduta allegando l'eventuale documentazione necessaria (cfr. art. 14), con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.
2. L'avviso di convocazione è inoltrato ai Docenti all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Art. 7 – Sedute straordinarie

Il Collegio è convocato, secondo le modalità previste dall'art. 6, anche in via straordinaria, per iniziativa del Dirigente Scolastico o di almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti che ne faccia richiesta scritta, precisando gli argomenti da mettere all'o.d.g. In quest'ultimo caso la seduta deve svolgersi non oltre

i 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, anche prevalendo rispetto alle attività già calendarizzate.

Art. 8 – Doveri di partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti e assenze

La partecipazione dei Docenti alle riunioni, fatti salvi i casi di legittimo impedimento, è obbligatoria nei limiti del monte-ore deliberato nel Piano annuale delle attività. Tutte le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate.

Art. 9 – Durata delle sedute

Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno. Esse hanno durata non superiore a quattro ore, salvo diversa volontà espressa in corso di seduta dai $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art. 10 – Aggiornamento delle sedute del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio delibera di aggiornarsi ad altra data nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista. L'avviso di rinvio è confermato tramite circolare; in caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 24 ore.
2. Se la seduta è aggiornata a meno di 5 giorni lavorativi, l'ordine del giorno non può essere modificato.
3. Laddove si stabilisca una data successiva ai 5 giorni lavorativi, si segue la procedura di convocazione prevista dall'art. 6 e l'ordine del giorno può essere integrato da ulteriori punti.

Art. 11 – Verifica delle presenze durante le sedute e numero legale

1. La presenza dei componenti è verificata tramite appello nominale o apposizione della firma in apposito elenco. I componenti non possono lasciare la seduta senza autorizzazione del Presidente.
2. Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la maggioranza semplice degli aventi diritto. Qualora tale numero legale non sia raggiunto, la seduta è rimandata al giorno seguente non festivo, alla stessa ora. Il Segretario del Collegio redige atto verbale del rinvio.
3. Il numero legale deve sussistere al momento di ciascuna votazione, pena la sua nullità.

Art. 12 – Condotta durante le sedute

1. Vista l'importanza dei compiti del Collegio, le riunioni si devono svolgere in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.
2. Per intervenire in Collegio è necessario chiedere e ottenere dal Presidente la parola. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti per intervento. Tutti i docenti, avuta la parola

dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di richiesta.

Art. 13 - Convocazioni e sedute a distanza

Il Collegio, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata) o per ragioni organizzative, può essere convocato con modalità a distanza e svolto con utilizzo di strumenti informatici adeguati, mediante piattaforme che garantiscono la privacy.

Per la validità del Collegio a distanza sono confermate le modalità previste per il Collegio in presenza.

Sez. III – Ordine del giorno

Art. 14 – Definizione dell'ordine del giorno e proposte di argomenti

1. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è predisposto dal Dirigente Scolastico e deve sempre prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente e si deve concludere con la voce "Varie ed Eventuali".

2. Gli argomenti da inserire all'o.d.g. del Collegio sono individuati dal Dirigente Scolastico tenendo conto del piano annuale delle attività e delle esigenze di servizio.

3. Gli argomenti inoltre possono essere proposti da qualsiasi membro del Collegio o da ciascuna delle sue forme di organizzazione (Plessi, Dipartimenti, Commissioni, ecc.: cfr. art. 34), purché coerenti con i compiti del Collegio, secondo una delle seguenti modalità:

a) richiesta al Dirigente Scolastico, che ne valuta l'inserimento, entro 5 giorni lavorativi dalla data prevista per la convocazione;

b) nel corso delle sedute del Collegio, anche tra le "Varie"; in tal caso le proposte sono messe ai voti con approvazione a maggioranza dei presenti e gli argomenti inseriti nella seduta successiva del Collegio.

4. Ad avvenuta convocazione del Collegio e prima dello svolgimento della seduta, la sequenza degli argomenti all'o.d.g. è modificabile su richiesta motivata di almeno $\frac{1}{3}$ dei membri del Collegio.

5. In caso di motivata necessità e urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all'ordine del giorno del Collegio - precedentemente convocato - ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 15 – Documentazione relativa all’o.d.g.

1. Il Dirigente ha la responsabilità di trasmettere ai membri del Collegio la documentazione utile all'esame degli argomenti all’o.d.g., ivi compreso il materiale proposto dalle Commissioni, dai Gruppi di lavoro, da altri organi della scuola o da singoli docenti. Detto materiale, in formato digitale sarà inoltrato di norma non più tardi dell’avviso di convocazione della seduta.

Art. 16 – Integrazione dell’ordine del giorno. Varie ed eventuali

1. Durante lo svolgimento della seduta non è consentito l’inserimento di argomenti non previsti dall’o.d.g., se non su richiesta di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.
2. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto “Varie ed eventuali” conclusivo della seduta, possono essere oggetto di discussione, ma non di delibera (tranne le proposte di argomenti per sedute successive: art. 14 c. 3 lett. b).

Art. 17 – Mozioni d’ordine

All’inizio della seduta, ogni membro del Collegio può presentare una mozione d’ordine modificativa della sequenza dei punti dell’o.d.g. Il Collegio si pronuncia sull’accoglimento delle mozioni d’ordine con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Sez. IV – Presidente del Collegio dei Docenti

Art. 18 – Funzioni del Presidente del Collegio dei Docenti

1. Il Dirigente Scolastico svolge, in via ordinaria, le funzioni di Presidente del Collegio. Nel caso di impedimento, o se lo ritiene opportuno, è sostituito dal Collaboratore vicario o, con apposita delega, da altro docente.
2. Il Presidente garantisce la più ampia discussione dei punti all’o.d.g. e gestisce le procedure di definizione delle delibere e le relative votazioni.
3. A questi fini il Presidente introduce le discussioni, indice le votazioni e ne proclama i risultati, concede o toglie la facoltà di parlare ai membri del Collegio e a eventuali relatori esterni, fa rispettare il presente *Regolamento* adottando i provvedimenti da esso previsti.

Art. 19 – Mantenimento dell’ordine durante le sedute

1. Il Presidente è garante del rispetto del Regolamento da parte di tutti i membri del Collegio.
2. Il Segretario verbalista redige accurato verbale di ciascuno dei provvedimenti a questi fini adottati (cfr. Sez. V).

Sez. V – Segretario verbalista del Collegio dei Docenti e verbalizzazione

Art. 20 – Funzioni del Segretario verbalista

1. Le funzioni di Segretario verbalista del Collegio sono attribuite annualmente su nomina del Presidente.
2. Di norma è nominato Segretario del Collegio un docente che ha titolarità nell'istituto.
3. La redazione dei verbali ha carattere sintetico. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le deliberazioni approvate. Il contenuto degli interventi è riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante deve produrre il testo della sua dichiarazione oppure dettarlo direttamente al verbalista.

Art. 21 – Verbale

1. Il verbale costituisce la documentazione giuridicamente valida dell'attività del Collegio.
2. Il verbale del Collegio indica l'effettiva durata della seduta ed è votato per approvazione nella seduta successiva; corredato di allegati, è archiviato in forma cartacea.
3. I verbali di ciascun anno scolastico, e le relative delibere, sono archiviati a cura del Responsabile Amministrativo Scolastico in appositi verbali con le pagine numerate.

Art. 22 – Redazione del verbale e proposte di correzione

1. Il verbale del Collegio è trasmesso in forma digitale a tutti i membri del Collegio, contestualmente alla convocazione del Collegio successivo.
2. Al momento dell'approvazione del verbale del Collegio precedente è possibile richiedere al Segretario correzione o integrazione.

Art. 23 – Approvazione del verbale

1. I lavori di ogni riunione del Collegio si aprono con l'approvazione per alzata di mano del verbale della seduta precedente: il verbale si considera letto, in quanto trasmesso a ognuno a tempo debito.
2. Il Presidente pone in votazione le singole proposte di rettifica pervenute e, infine, il verbale stesso così come integrato. Verbale e rettifiche sono approvate a maggioranza dei presenti.
3. Il testo approvato diventa l'unico atto ufficiale del Collegio.

Sez. VI – Svolgimento delle sedute e atti del Collegio dei Docenti: discussioni, delibere, mozioni, relazioni

Art. 24 – Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. La discussione di ogni punto all'o.d.g. è introdotta dal Presidente o da un docente da lui individuato, ovvero da uno dei docenti che hanno proposto l'argomento, in ogni caso secondo una modalità che sintetizzi adeguatamente la questione e faciliti la deliberazione.
2. Il Presidente coordina gli interventi nel dibattito. Tutti i membri del Collegio hanno diritto di partecipare al dibattito secondo l'ordine delle richieste di intervento.
3. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti tutti gli interventi.

Art. 25 – Delibere

1. Il Collegio ha facoltà di deliberare sui punti all'o.d.g. che sono oggetto di discussione.
2. La delibera, redatta nel modo più chiaro possibile, una volta adottata, ha effetto immediato (salvo ove diversamente previsto dal dispositivo stesso di delibera) e resta in vigore fino a quando non sia abrogata o modificata da una delibera successiva.
3. La delibera è parte integrante del verbale ed è inserita nel registro dei verbali a cura del Responsabile Amministrativo Scolastico.

Art. 26 – Mozioni

Il Collegio può adottare mozioni riguardo argomenti su cui non ha facoltà di deliberare. Le mozioni esprimono l'orientamento del Collegio e sono indirizzate agli altri organi della scuola dotati di competenza primaria sulla problematica in oggetto.

Art. 27 – Relatori interni

Ai docenti che presentano progetti o relazioni al Collegio è accordato un congruo tempo, fatta salva la facoltà di intervento nel corso dell'eventuale discussione successiva.

Art. 28 – Relatori esterni

1. Alle sedute possono prendere parte relatori esterni per fornire informazioni utili alla discussione di argomenti all'o.d.g. o comunicazioni di natura tecnica.
2. La presenza del relatore esterno, una breve indicazione delle sue qualifiche e la tematica del suo intervento devono essere specificate nella convocazione del Collegio.

Sez. VII – Votazioni

Art. 29 - Indizione delle votazioni e dichiarazioni di voto

1. Al termine della discussione di ciascun argomento, il Presidente comunica il testo delle proposte di delibera e le pone ai voti. In sede di votazione, ogni membro del Collegio è tenuto a esprimere il proprio parere con il voto.
2. Prima di una votazione possono essere formulate sintetiche dichiarazioni di voto.

Art. 30 – Votazioni palesi e a scrutinio segreto. Soglia della maggioranza

1. Di norma le votazioni sono palesi, per alzata di mano.

Su richiesta di un membro del Collegio e con il consenso della maggioranza dei presenti, la votazione può avvenire in altre modalità:

- per appello nominale secondo l'ordine alfabetico;
- a scrutinio segreto, mediante schede; in tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.

Nel caso di convocazioni online si utilizzano strumenti informatici che garantiscono votazioni valide.

2. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diverse proporzioni specificamente previste dal Regolamento. In ogni caso nessuna decisione può essere assunta se non con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 31 – Procedure di votazione con voto palese

1. Nelle votazioni con voto palese il Presidente richiede l'espressione dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle astensioni, procedendo al conteggio dei voti espressi anche tramite suoi delegati.
2. In caso di *parità* nella votazione palese, prevale il voto del Presidente.
3. Nel caso di *due proposte fra loro alternative*, la procedura di votazione palese è la seguente:
 - richiesta dei favorevoli alla prima proposta presentata;
 - richiesta dei favorevoli alla seconda proposta.

Prevale la proposta che raggiunge la maggioranza dei voti dei presenti.

4. Se le proposte sono più di due, si procede innanzitutto alla verifica dei voti favorevoli a ciascuna proposta. Se nessuna proposta ottiene la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente mette in votazione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche in tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 32 – Procedure di votazione per le funzioni elettive

Per gli incarichi elettivi il Presidente procede preliminarmente alla raccolta delle candidature. Se i candidati sono di numero pari o inferiore al contingente richiesto, si procede a votazione palese

dell'insieme dei candidati. Se il numero dei candidati è superiore al contingente richiesto, la votazione avviene a scrutinio segreto; ogni docente può esprimere una sola preferenza. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Art. 33 – Conclusione della votazione

Al termine di ogni votazione svoltasi validamente il Presidente proclama immediatamente il risultato.

Sez. VIII – Articolazione del Collegio Docenti e Funzioni strumentali

Art. 34 – Forme di organizzazione ordinarie del Collegio

1. Le forme di organizzazione ordinarie del Collegio Docenti del Liceo sono le seguenti:

- Collegio di Plesso (la cui composizione e competenza sono stabilite dall'art. 24, comma 4, L.P. n.5 del 7/8/2006);
- Dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari;
- Commissioni.

Ognuna di esse è tenuta alla verbalizzazione dei propri lavori.

Nei casi di convocazione e svolgimento a distanza degli organi collegiali vale quanto stabilito per la convocazione e lo svolgimento in presenza (cfr. art. 13).

Art. 35 – Dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari

1. Le riunioni del Dipartimento sono indette dal Dirigente Scolastico sentiti i coordinatori, sulla base della calendarizzazione di massima stabilita dal Piano annuale delle attività e tenuto conto delle eventuali richieste di altri organi della scuola. L'ordine del giorno è stabilito dal Dirigente Scolastico, considerate le eventuali indicazioni o richieste dei coordinatori.

2. Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o dai docenti di aree disciplinari affini. Il Dipartimento è presieduto da un docente delegato con funzione di coordinatore, individuato all'interno dello stesso.

3. I Dipartimenti disciplinari hanno le seguenti competenze:

- a) definiscono conoscenze, abilità, competenze delle singole discipline per ciascun indirizzo e per ogni anno del corso di studi;
- b) scelgono i libri di testo anche sulla base delle peculiarità del singolo indirizzo;
- c) propongono l'acquisto di sussidi didattici;
- d) propongono attività di formazione e aggiornamento;
- e) propongono progetti di eccellenza e di sperimentazione didattica;

- f) coordinano le attività di sostegno all'apprendimento relative alla disciplina di competenza;
 - g) predispongono griglie e formule standard di valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal Progetto di Istituto o da regolamenti di istituto;
 - h) predispongono prove di competenza e prove comuni.
4. Le decisioni del Dipartimento sono prese a maggioranza dei componenti; esse costituiscono indicazioni orientative per l'azione didattica dei suoi membri.
 5. Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente Scolastico.

Art. 36 – Commissioni e Gruppi di lavoro

1. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono deliberati annualmente di norma entro il primo mese dell'anno scolastico, fatte salve esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono costituiti da membri elettivi su candidatura volontaria; per la loro individuazione si segue la procedura prevista dall'articolo 32. La relativa delibera del Collegio costituisce atto formale di nomina della Commissione / del Gruppo di lavoro.
2. La Commissione / il Gruppo di lavoro individua al proprio interno un Referente che coordina e provvede alle successive convocazioni.
3. La delibera del Collegio che costituisce le Commissioni ne definisce obiettivi e relative scadenze. Al termine dei lavori le Commissioni presentano al Dirigente una relazione conclusiva.
4. Le Commissioni sono dotate di facoltà deliberativa propria ma non sostitutiva di quella del Collegio.

Art. 37 – Funzioni strumentali

1. Il Collegio individua annualmente le aree di intervento prioritarie, strumentali alla propria azione didattico-educativa nell'ambito del Progetto d'Istituto.
2. La delibera del Collegio che identifica le aree d'intervento delle Funzioni strumentali, al fine dell'efficacia della loro azione, definisce precisamente finalità e obiettivi da perseguire e i criteri generali di attribuzione.

Sez. IX – Disposizioni finali

Art. 38 – Disposizioni finali e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio.
2. Una copia del Regolamento è pubblicata all'albo online dell'istituto, sezione Regolamenti.
3. Le proposte di modifica al Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 7

Legge Provinciale del 7 agosto 2006 n. 5 (testo vigente)

Indice

Sez. I – Composizione del Collegio e sue attribuzioni	1
Art. 1 – Composizione del Collegio	1
Art. 2 – Forme organizzative del Collegio e Funzioni strumentali	1
Art. 3 – Funzioni del Collegio	1
Art. 4 – Rapporti con gli altri organi della scuola	2
Sez. II – Convocazione del Collegio	2
Art. 5 – Calendarizzazione e rinvio delle sedute ordinarie del Collegio	2
Art. 6 – Convocazione delle sedute ordinarie del Collegio	2
Art. 7 – Sedute straordinarie	3
Art. 8 – Dovere di partecipazione alle sedute del Collegio e assenze	3
Art. 9 – Durata delle sedute	3
Art. 10 – Aggiornamento delle sedute del Collegio	3
Art. 11 – Verifica delle presenze durante le sedute e numero legale	3
Art. 12 – Condotta durante le sedute	4
Art. 13 - Convocazioni e sedute a distanza	4
Sez. III – Ordine del giorno	4
Art. 14 – Definizione dell’ordine del giorno e proposte di argomenti	4
Art. 15 – Documentazione relativa all’o.d.g.	5
Art. 16 – Integrazione dell’ordine del giorno. Varie ed eventuali	5
Art. 17 – Mozioni d’ordine	5
Sez. IV – Presidente del Collegio	5
Art. 18 – Funzioni del Presidente del Collegio	5
Art. 19 – Mantenimento dell’ordine durante le sedute	5
Sez. V – Segretario verbalista del Collegio e verbalizzazione	6
Art. 20 – Funzioni del Segretario verbalista	6
Art. 21 – Verbale	6
Art. 22 – Redazione del verbale e proposte di correzione	6
Art. 23 – Approvazione del verbale	6
Sez. VI – Svolgimento delle sedute e atti del Collegio: discussioni, delibere, mozioni, relazioni	7
Art. 24 – Discussione degli argomenti all’ordine del giorno	7
Art. 25 – Delibere	7
Art. 26 – Mozioni	7

Art. 27 – Relatori interni	7
Art. 28 – Relatori esterni	7
Sez. VII – Votazioni	8
Art. 29 - Indizione delle votazioni e dichiarazioni di voto	8
Art. 30 – Votazioni palesi e a scrutinio segreto. Soglia della maggioranza	8
Art. 31 – Procedure di votazione con voto palese	8
Art. 32 – Procedure di votazione per le funzioni elettive	8
Art. 33 – Conclusione della votazione	9
Sez. VIII – Articolazione del Collegio Docenti e Funzioni strumentali	9
Art. 34 – Forme di organizzazione ordinarie del Collegio	9
Art. 35 – Dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari	9
Art. 36 – Commissioni e Gruppi di lavoro	10
Art. 37 – Funzioni strumentali	10
Sez. IX – Disposizioni finali	11
Art. 38 – Disposizioni finali e modifica del Regolamento	10
Normativa di riferimento	11